

P.R.G. Leverano

PIANO REGOLATORE GENERALE - LEVERANO LECCE

REGOLAMENTO EDILIZIO

INDICE GENERALE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - NORME PRELIMINARI

Art. 1 -	Contenuto ed ambito d'applicazione del Regolamento Generale	pag. 2
Art. 2 -	Definizioni degli interventi attinenti l'attività edilizia	" 3
Art. 3 -	Indici urbanistici	" 11
Art. 4 -	Indici e parametri edilizi	" 13
Art. 5 -	Distanze e distacchi	" 17
Art. 6 -	Allineamento degli edifici	" 21
Art. 7 -	Spazi interni agli edifici	" 22
Art. 8 -	Opere soggette a concessione edilizia .	" 24
Art. 9 -	Opere soggette ad autorizzazione	" 26
Art. 10 -	Opere e lavori eseguibili senza concessione ed autorizzazione	" 29
Art. 11 -	Opere e lavori eseguibili d'urgenza ...	" 31
Art. 12 -	Contributo per il rilascio della concessione	" 32

TITOLO II - FORMAZIONE, ATTRIBUZIONE E

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

URBANISTICO EDILIZIA

Art. 13 - Composizione della commissione urbanistico-edilizia	pag. 34
Art. 14 - Compiti della commissione urbanistico edilizia	" 38
Art. 15 - Funzionamento della commissione urbanistico-edilizia	" 40

TITOLO III - RICHIESTA E ISTRUTTORIA DELLA

CONCESSIONE E DELLA AUTORIZZAZIONE

Art. 16 - Richiesta di concessione edilizia	" 44
Art. 17 - Documenti a corredo della domanda di concessione	" 47
Art. 18 - Domanda e documentazione per ottenere l' autorizzazione	" 53
Art. 19 - Presentazione ed accettazione delle domande di concessione o autorizzazione	" 55
Art. 20 - Istruttoria relativa alla domanda di concessione ed autorizzazione.....	" 56

TITOLO IV - RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDITA' DELLE

CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 21 - Rilascio delle concessioni	" 58
Art. 22 - Efficacia e validità della concessione - responsabilità	" 62
Art. 23 - Decadenza, rinnovo e revoca delle concessioni	" 63

Art. 24 - Deroghe	pag.	65
Art. 25 - Modalità per le autorizzazioni	"	66
Art. 26 - Rinnovo, decadenza e revoca delle autorizzazioni	"	67
Art. 27 - Varianti al progetto approvato di concessione o autorizzazione	"	68
Art. 28 - Ricorso del richiedente al TAR	"	69
TITOLO V - ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI		
Art. 29 - Inizio dei lavori e formalità da esperire	"	70
Art. 30 - Controllo comunale sull'esecuzione dei lavori	"	74
Art. 31 - Campionatura delle tinte e dei rivestimenti	"	75
Art. 32 - Interruzione dei lavori	"	76
Art. 33 - Ultimazione del rustico e dei lavori ..	"	77
Art. 34 - Inadempienza delle disposizioni regolamentari	"	78
Art. 35 - Destinazione d'uso	"	79
Art. 36 - Licenza d'uso	"	80
Art. 37 - Autorizzazione di abitabilità e di agibilità	"	82
TITOLO VI - GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'		
Art. 38 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori	"	86
Art. 39 - Scarico di materiali - Demolizione -		

	Pulizia delle strade adiacenti ai cantieri	pag.	88
Art. 40 -	Responsabilità degli esecutori delle opere	"	89
Art. 41 -	Manomissione del suolo stradale	"	90

p.r.g. Leverano

C O M U N E D I L E V E R A N O

(Prov. di Lecce)

PIANO REGOLATORE GENERALE

R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O

\
N.B. Il presente Regolamento edilizio è stato aggiornato integralmente con le correzioni ed integrazioni apportate dal Commissario ad acta in fase di adozione e in virtù del recepimento di tutte le osservazioni accolte e confermate dalla Regione Puglia con Delibera di approvazione di G.R. n° 690/'04. Tutte le correzioni sono state riportate in corsivo grassetto al fine di renderle evidenti rispetto al testo invariato.

TITOLO I - NORME PRELIMINARI

Art. 1 - CONTENUTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO.

Ogni attività comportante trasformazione, anche temporanea, urbanistica ed edilizia del territorio comunale, è disciplinata dal presente Regolamento Edilizio, oltre che dalle Leggi Statali e Regionali e dai Regolamenti applicabili in materia, nonchè dalle previsioni risultanti dalle cartografie e norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2 - DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI ATTINENTI L'ATTIVITA'
EDILIZIA.

Ai fini del presente Regolamento gli interventi attinenti l'attività edilizia sono definiti come segue:

2.1 - Intervento di nuova costruzione: riguarda le opere occorrenti per realizzare una costruzione interamente nuova sopra un' area precedentemente libera, o anche su area risultante da demolizione di altra costruzione preesistente.

Gli interventi edilizi riguardanti la costruzione di nuovi fabbricati dovranno rispettare oltre le presenti norme anche tutte le altre disposizioni comunali, regionali e statali vigenti in materia di edilizia.

2.2 - Intervento di demolizione: consiste nell' abbattimento totale o parziale di un fabbricato allo scopo di ricostruire in forme diverse o per diverse utilizzazioni del suolo un nuovo fabbricato secondo le previsioni dello strumento urbanistico.

2.3 - Intervento di ricostruzione: consiste nell' operazione congiunta di demolizione di un edificio esistente e di edificazione di un nuovo fabbricato in luogo del primo secondo le prescrizioni di zona dello strumento urbanistico, autorizzate con la medesima concessione.

2.4 - Intervento di ampliamento: comprende le operazioni di ingrandimento per aggiunta di nuove parti o per accrescimento delle strutture preesistenti con la conseguen-

te realizzazione di un nuovo volume maggiore.

2.5 - Intervento di sopraelevazione: consiste nell' ampliamento di una costruzione preesistente esclusivamente in senso verticale.

2.6 - Intervento di manutenzione ordinaria: riguarda le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle rifiniture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Si intendono per manutenzione ordinaria:

- la riparazione o rifacimento degli infissi esterni doccioni, pluviali, recinzioni e pavimentazioni esterne a condizione però che non ne siano modificati i caratteri e gli aspetti formali delle situazioni pre-esistenti.

- la riparazione ed il rifacimento di infissi interni, di pavimenti e rivestimenti interni, di intonaci e tinteggiature interne;

- la riparazione-integrazione ed ammodernamento degli impianti tecnici.

Sono escluse dalla manutenzione ordinaria le opere che comportano modifiche alle strutture portanti od alla distribuzione interna dell'edificio.

2.7 - Intervento di manutenzione straordinaria o di consolidamento:

riguarda le opere o le modifiche necessarie per rinno-

vare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Si intendono per manutenzione straordinaria le seguenti opere:

- pulitura esterna e rifacimento di intonaci, tinteggiature o di altri rivestimenti esterni;
- la sostituzione, il consolidamento ed il risanamento di parte delle strutture portanti verticali dell'edificio e delle strutture orizzontali, solai e volte, necessari ad assicurare la stabilità dell'edificio e senza modificare le strutture murarie originali, nè le quote delle strutture stesse; demolizione di tramezzi interni non portanti ed il riadattamento di locali interni esistenti per destinarli a servizi igienici ed impianti tecnici;
- rifacimento di elementi architettonici esterni senza modificare le sagome e le dimensioni.

Sono escluse dalla manutenzione straordinaria le modifiche alla forma ed alla posizione delle aperture esterne ed ogni altra modifica agli elementi strutturali che determinano o concorrono a determinare l'assetto tipologico attuale, ovvero che incrementino le superfici utili o modifichino le destinazioni d'uso.

L' esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria

può essere condizionata all'impiego di tecniche e materiali idonei ed alla rimozione di sovrastrutture aggiuntive.

2.8 - Intervento di restauro e di risanamento conservativo: Riguarda quello rivolto a conservare l' edificio nel suo insieme e gli elementi che lo costituiscono sia negli aspetti formali che qualificano l' espressione architettonica ed ambientale dell' edificio e sia nei caratteri tipologici, costruttivi e funzionali dello organismo stesso, al fine di consentire destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono:

- il consolidamento ed il risanamento delle strutture portanti proprie della tipologia edilizia che risultino fatiscenti od instabili;

- il consolidamento ed il risanamento delle strutture orizzontali a volta ed a solaio e delle coperture senza modifica delle quote e delle dimensioni originali e con strutture e materiali aventi caratteristiche uguali od analoghe a quelle originali ove preesistenti.

Ove ne sia provata la necessità è consentito l' uso di elementi di rinforzo costituiti da materiali diversi.

- il consolidamento delle scale interne quando costituiscano elemento caratterizzante della tipologia edilizia;

- l'eliminazioni delle superfetazioni edilizie, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte e sovrastrutture che

alterano le caratteristiche architettoniche, tipologico-costruttive, purchè non presentino interesse storico documentario del passaggio dell' opera attraverso il tempo;

- la riparazione di elementi architettonici e decorativi esterni ed interni e delle pavimentazioni dei cortili e degli androni con materiali, forme e tecniche di lavorazione uguali od analoghe a quelle originali;
- la esecuzione di modeste modifiche distributive interne che, nel rispetto dell' impianto tipologico originario, e senza alterarne gli aspetti di interesse storico-artistico, consentano destinazioni d' uso con esso compatibili ed il miglioramento delle condizioni di igiene e di abitabilità dell'edificio.

Per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo i lavori d' ordinaria e straordinaria manutenzione di cui ai precedenti paragrafi 2.6 e 2.7 dovranno essere eseguiti con materiali, forme e tecniche di lavorazione secondo le modalità indicate nelle norme specifiche regolamentari e comunque in modo da assicurare risultati uguali od analoghi alle situazioni preesistenti.

Il restauro conservativo " di insieme " esteso cioè contemporaneamente o comunque coordinato tra più costruzioni fra le quali esiste una accertata possibilità di reciproca integrazione sotto il profilo urbanistico, architettonico e storico-artistico, è subordinato alla

formazione di Piani Particolareggiati o di analoghi strumenti urbanistici di intervento preventivo. In tal caso potranno essere realizzati più consistenti modifiche distributive interne per conseguire un' adeguata funzionalità dell'insieme alle destinazioni d'uso previste.

2.9 - Intervento di risanamento igienico-edilizio:

è quello che riguarda le opere occorrenti per adeguare un fabbricato al fine di consentire idonee condizioni igienico-edilizie, mantenendo l' organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture.

In tale intervento è compresa:

- la demolizione di superfetazioni edilizie, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte e sovrastrutture che alterino l'edificio, contribuendo al suo degrado edilizio ed igienico, la demolizione delle costruzioni accessorie esistenti all'interno delle aree di pertinenza dell'edificio e la sistemazione delle aree libere a verde;
- nelle zone ove è espressamente indicato dalle relative norme specifiche è consentito aumento della superficie utile e del volume mediante ampliamenti nella misura ivi precisata per la realizzazione di servizi igienici o tecnici sulle facciate prospettanti su corti o su spazi interni anche se comuni a più proprietari (facciate secondarie).

2.10- Intervento di ristrutturazione edilizia:

è quello rivolto a trasformare l' organismo edilizio secondo nuove organizzazioni distributive, igieniche e funzionali non rientranti nelle precedenti categorie, che possono portare anche ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell' edificio, l' eliminazione, la modifica e l' inserimento di nuovi elementi ed imoianti.

Nell' esecuzione dell' intervento di ristrutturazione edilizia sono ammessi: gli aumenti della superficie utile interna conseguibile all' interno dell' edificio nell' ambito delle strutture perimetrali preesistenti, purchè non ne risulti modificata la destinazione d'uso. Sono ammessi, altresì, aumenti della superficie utile o del volume preesistente mediante ampliamenti, ove espressamente indicato nelle norme specifiche di zona, e per gli edifici per i quali sia stato ciò previsto da Piani Particolareggiati o da analoghi strumenti urbanistici di intervento preventivo. Mediante l' intervento di ristrutturazione edilizia dovrà conseguirsi l' adeguamento delle condizioni igienico- edilizio dell' edificio.

2.11- Intervento di ristrutturazione urbanistica:

è quello rivolto a sostituire l' esistente tessuto

urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, l' intervento di ristrutturazione urbanistica si attua mediante Piani Particolareggiati, Piani di Edilizia Economica e Popolare o Piani di Recupero, che dovranno prevedere, oltre le indicazioni tecniche e normative occorrenti per l' individuazione esecutiva di ogni opera, gli altri elementi prescritti per la formazione degli specifici strumenti attuativi:

- le aree da cedere al patrimonio pubblico per sedi viarie ed attrezzature;
- la destinazione d' uso dei singoli edifici;
- le nuove opere d'urbanizzazione primaria e secondaria e le opere di ripristino, rinnovo, manutenzione, ampliamento di quelle esistenti;
- la determinazione degli oneri per le nuove opere di urbanizzazione e la ripartizione degli stessi;
- le convenzioni con la precisazione:
 - a) delle condizioni di locazione in funzione del mantenimento dell'inquilinato originario ed il regime di gestione;
 - b) le eventuali condizioni d'erogazione di contributi da parte del Comune o di altri Enti preposti.

Art. 3 - INDICI URBANISTICI

3.1 - S.M.I. = Superficie Minima d'Intervento:

espressa in mq è la superficie fondiaria minima richiesta per l'intervento edilizio diretto e costituisce il lotto minimo edificabile prescritto per ciascuna zona dalle relative norme specifiche. La S.M.I. indica anche l'area minima richiesta per un intervento urbanistico preventivo, anch'essa indicata espressamente dalle planimetrie di piano o dalle norme specifiche di zona.

3.2 - S.T. = Superficie Territoriale:

espressa in mq, rappresenta un'area di zona nell'ambito della quale il P.R.G. si attua per intervento urbanistico preventivo.

La superficie territoriale è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. ed è invece comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e quelle per l'urbanizzazione secondaria anche se non indicate nelle planimetrie di Piano ma che fosse necessario reperire in sede di attuazione, in conformità alle prescrizioni delle norme specifiche di zona.

3.3 - S.F. = Superficie Fondiaria:

espressa in mq, rappresenta un'area a destinazione di zona omogenea sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento diretto (vedi Art. 16), successivo o meno all'intervento preventivo; ed è comprensiva di quelle aree per l'urbanizzazione primaria non indicate nelle planime-

trie ma previste dalle norme.

La S.F. è misurata al netto delle zone destinate a viabilità dal P.R.G. e delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste internamente all'area, destinate al pubblico transito e al netto delle aree destinate alle urbanizzazioni di cui al D.M.nº1444 del 2/4/1968.

Nel computo della S.F. o lotto edificabile è compresa l' eventuale fascia di rispetto delle strade.

3.4 - U.T. = Indice di Utilizzazione territoriale:

espressa in mq/mq, è la massima superficie utile (S.U.) costruibile per ogni metroquadrato di superficie territoriale (S.T.).

3.5 - U.F. = Indice di Utilizzazione Fondiaria:

espresso in mq/mq, è la massima Superficie utile (S.U.) costruibile per ogni metroquadrato di Superficie fondiaria (S.F.).

3.6 - I.F.T. = Indice di Fabbricabilità Territoriale:

espresso in mc/mq, è il volume (V) massimo costruibile per ogni metroquadrato di Superficie territoriale (S.T.).

3.7 - I.F.F. = Indice di Fabbricabilità Fondiaria:

espresso in mc/mq, è il volume massimo (V) costruibile per ogni metroquadrato di Superficie fondiaria (S.F.).

Art. 4 - INDICI E PARAMETRI EDILIZI

4.1 - S.U. = Superficie Utile:

espressa in metriquadrati, è la somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra, misurata comprendendo tutti gli elementi verticali costituiti da murature, scale, vani spazi ascensori, etc..

Sono escluse dal computo della Superficie utile le superfici porticate pubbliche e private, le logge rientranti, le aree dei servizi pubblici cedute ai rispettivi Enti di gestione (gas, luce, telefono, etc.), le autorimesse e le cantine interrato o seminterrate, ed i locali destinati alle centrali tecnologiche.

Per l'edilizia economica e popolare sono escluse dal computo della Superficie utile anche le aree dei locali accessori generali, come definiti dalle specifiche disposizioni legislative in materia.

Nel computo della Superficie utile, da calcolare per la ricostruzione degli edifici esistenti, sono escluse le superfetazioni, i locali ricavati dalla copertura di cortili e chiostrine, i balconi e le logge murate, e le costruzioni in precario provvisorie.

4.2 - S.C. = Superficie Coperta:

espressa in mq, è la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano

di campagna, con esclusione dei balconi aperti a sbalzo e delle pensiline che abbiano aggetti inferiori a 1,20 m e dei cornicioni, gronde ed elementi decorativi.

4.3 - R.C. = Rapporto di Copertura (S.C./S.F.):

espressa in mq/mq, è il rapporto tra la Superficie coperta o copribile (S.C.) e la Superficie fondiaria (S.F.).

4.4 - H.max = Altezza massima del fabbricato:

espressa in m, è definita dalla distanza misurata in verticale tra il punto più basso del marciapiede a filo fabbricato o del terreno adiacente a filo stesso definitivamente sistemato, e la quota dell'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale di copertura dei locali abitativi.

Non si considerano ai fini del riferimento alla quota del punto più basso le rampe d'accesso ai locali interrati. Nel caso che l'ultimo solaio non sia orizzontale, con l'inclinazione non maggiore del 40%, l'altezza va riferita all'intradosso del solaio stesso nel punto medio tra la quota di imposta e quella di colmo.

Per inclinazioni maggiori, va considerata la quota corrispondente all'intradosso della linea di colmo più alta.

4.5 - Hf = Altezza massima delle fronti di un fabbricato:

espressa in m, calcolata agli effetti dei distacchi e delle distanze, è quella misurata agli estremi del fronte o delle singole porzioni di fabbricati con altezze diverse, con i criteri di cui al comma precedente.

Dal computo delle altezze massime dei fabbricati e delle

singole fronti sono esclusi i volumi tecnici destinati a contenere le apparecchiature ed installazioni occorrenti per le esigenze degli impianti tecnici dell'edificio o le scale di accesso e di sicurezza purchè non abbiano altezza maggiore a m 3,00 calcolate a partire dall' intradosso dell' ultimo solaio orizzontale sino all'intradosso della copertura stessa, o la maggiore altezza obbligatoria in base alle norme legislative in materia.

4.6 - S.L.p. = Superficie Lorda complessiva di Pavimento:

espressa in mq, è la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti, delle superfici degli eventuali piani interrati e soppalchi, nonché delle altre superfici coperte.

Sono escluse dal computo le superfici adibite al ricovero delle autovetture con i relativi spazi di manovra e di accesso, nelle quantità minime previste dalle presenti norme e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

4.7 - V = Volume:

espresso in mc, rappresenta la somma dei volumi di ciascun piano determinati moltiplicando la Superficie Lorda dei piani (S.L.p.) per la rispettiva altezza calcolata all' estradosso dei solai di interpiano.

Il Volume dei piani seminterrati è computato per la parte comunque emergente.

Dal computo dei volumi sono esclusi:

- i coronamenti dell' edificio ed i volumi tecnici contenuti

entro i limiti stabiliti nel comma precedente;

- le autorimesse e le aree di parcheggio, le cantine ed i locali adibiti a centrali tecnologiche o a servizi tecnici, per la parte di volume interrato;
- i portici asserviti ad uso pubblico, ad uso condominiale o gli spazi a piano terra aperti e vincolati a giardino condominiale;
- gli aggetti aperti, quali terrazze e balconi;
- i locali di deposito ed i magazzini interrati di edifici a destinazione commerciale ed industriale, a condizione che siano privi di autonomia funzionale, e, per i capannoni industriali, i volumi eccedenti il piano di imposta delle rispettive coperture.

4.8 - N.P. = Numero dei Piani:

è il numero dei Piani coperti fuori ed entro terra, comunque praticabili, esclusi i Piani entroterra destinati a cantine od autorimesse o parcheggi, o a centrale dei servizi tecnologici, ed i volumi tecnici definiti nel precedente comma 5.5.

Art. 5 - DISTANZE E DISTACCHI

5.1 - Df = Distacco tra i fabbricati:

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale tra le superfici coperte, definite nel precedente Art.4, di fabbricati limitrofi, esclusi i balconi totalmente aperti.

La distanza minima non deve essere inferiore all' altezza massima delle facciate degli edifici che si fronteggiano e, comunque, non inferiore a m 10,00.

La suddetta prescrizione si applica anche se una sola parete sia finestrata.

Il distacco minimo può essere ridotto a m 12,00 qualunque sia l'altezza degli edifici che si fronteggiano se una delle facciate fronteggianti ha una larghezza in pianta non superiore a m 12,00.

Per le zone "B" il distacco tra i fabbricati è quello previsto dal Piano Particolareggiato delle zone B1 e B2 (comma depennato).

Sono fatti salvi i distacchi tra fabbricati definiti nei piani particolareggiati già operanti e recepiti dal P.R.G.

5.2 - Dc = Distanza dai confini:

E' la distanza minima misurata in proiezione orizzontale della superficie coperta dai confini del lotto edificabile, esclusi i balconi totalmente aperti (depennato).

Tale distanza non deve essere inferiore ad 1/2 dell' altezza massima del fronte prospiciente il confine stesso e, comunque, non inferiore a m 5,00, salvo le distanze previste dagli strumenti attuativi vigenti.

Tale distanza minima può essere ridotta a m 0,00 in caso di costruzione in aderenza sul confine di proprietà se ivi preesiste costruzione priva di finestre ovvero in base a progetto unitario presentato per i fabbricati da realizzare in aderenza.

Nelle zone "B", nel caso di edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G., che abbiano altezza maggiore del doppio della rispettiva distanza dai confini, le nuove costruzioni potranno essere realizzate con distanze dai confini, pari alla metà dell' altezza massima del proprio fronte corrispondente con un minimo di m 5,00 e sempre che, per le pareti finestrate anche nel caso di una sola, sia assicurata la distanza minima assoluta di m 10,00.

Sono fatte salve le distanze dai confini stabilite dagli strumenti attuativi in vigore.

5.3 - Dfs = Distacco minimo tra i fabbricati tra i quali

siano interposte strade:

Le distanze minime tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate alla viabilità (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli singoli edifici o insediamenti) devono corrispondere alla larghezza della sede stradale da ciglio a ciglio maggiorata di:

- m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7,00

- m 7,50 per lato, per strade di larghezza tra m 7,00 e m 15,00;
- m 10,00 per lato, per strade di lunghezza superiore ad m 15,00.

Qualora il distacco tra i fabbricati computato come innanzi risulti inferiore all'altezza del fabbricato più alto, le predette distanze dovranno essere incrementate sino a raggiungere l'altezza del fabbricato più alto.

I valori minimi tra i distacchi, calcolati in base alle precedenti prescrizioni, possono essere ridotti nei seguenti casi:

- nelle zone "A", per gli interventi ammissibili le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificabili presistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive d' epoca recente e prive di valore storico-artistico, ambientale;
- nel caso di intervento urbanistico preventivo nei limiti prefissati dalla prescrizione planovolumetrica.

Ai fini del raggiungimento delle distanze minime di cui ai precedenti commi sono computabili gli spazi pedonali o di parcheggio di proprietà privata per i quali sia stata convenzionata la Concessione gratuita per l'uso pubblico all' Amministrazione Comunale.

5.4 - Hp = Altezze dei piani abitabili.

Nei vani abitabili l'altezza minima interna tra pavimento

e soffitto non deve essere inferiore a m 2,70, ad eccezione dei locali posti al Piano Terra, per i quali l'altezza non deve essere inferiore a m 3,00; per i vani destinati a corridoi e disimpegni l'altezza minima è stabilita a m 2,40. Qualora il Piano Terreno sia adibito ad usi commerciali ed artigianali l'altezza minima non dovrà essere inferiore a m 3,50 (depennato)3,00.

I locali scantinati per essere abitabili devono avere, oltre agli altri requisiti igienico-edilizi prescritti dal Regolamento, almeno metà della loro altezza al di sopra del piano di calpestio esterno.

Le norme del presente articolo si applicano, salvo diverse maggiori prescrizioni stabilite nei successivi articoli, con riferimento ad ogni zona omogenea.

5.5 - D_s = Distanza dal filo stradale:

Si intende per distanza dal filo stradale la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, esclusi i balconi aperti, le pensiline e simili, ed il filo stradale.

E' stabilita dalle N.T.A. per ogni zona omogenea (depennato).

Art. 6 - ALLINEAMENTO DEGLI EDIFICI

L' allineamento degli edifici, stabilito dalle previsioni dello strumento urbanistico generale od esecutivo, costituisce la linea obbligatoria entro cui deve sorgere la costruzione.

In mancanza di apposite previsioni urbanistiche, l' allineamento è determinato dai fronti degli edifici contigui o dall' allineamento prevalente nell' isolato lungo l' intero fronte stradale compreso tra due vie.

Il Sindaco potrà prescrivere arretramento rispetto agli allineamenti suddetti per motivi di circolazione stradale o in riferimento all'ambiente.

I muri ciechi laterali in corrispondenza di arretramenti devono avere veste architettonica in modo da costituire una unità omogenea con gli altri fronti.

Art. 7 - SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI

Per spazi interni agli edifici si intendono le aree scoperte circondate da costruzioni per una lunghezza superiore ai $\frac{3}{4}$ del perimetro. In particolare:

a) Patio - si intende per Patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 6,00, e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00;

b) Chiostrina - si intende per Chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a $\frac{1}{8}$ di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00;

c) Cavedio - si intende per Cavedio uno spazio interno, per la ventilazione dei bagni o locali di servizio ed il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della chiostrina e, comunque, superiore a mq 0,65 e sulla quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza ed attrezzato con scala alla marinara ed avere aereazione naturale. Per le pareti di un medesimo edificio non prospiciente sui predetti spazi interni (chiostrine, cavedi, etc.) si applicano le norme relative ai distacchi tra edifici (art.5 del Regolamento Edilizio e delle N.T.A. del P.R.G.) salvo quando i fronti di una stessa costruzione costituiscono rientranze

planimetriche la cui profondità non superi $1/4$ della loro larghezza.

Nel caso in cui i fronti di una stessa costruzione formino tra loro un angolo interno minore di 90 gradi, purchè sempre maggiore di 60 gradi, sulle porzioni di essi non rispettanti la distanza minima stabilita dalle N.T.A. del P.R.G. possono aprirsi esclusivamente luci e finestre relative ai locali di categoria S2 e S3 di cui al successivo Art.62.

Art. 8 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio Comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l' esecuzione delle opere è subordinata a Concessione da parte del Sindaco, ai sensi dell'Art.1 della Legge n°10/77 e delle norme di attuazione del P.R.G. e delle norme di attuazione del P.R.G. e delle norme del presente Regolamento. In particolare sono subordinate al rilascio della Concessione le opere ed i lavori di seguito elencati:

- a) nuove costruzioni, a qualsiasi uso determinate, da realizzarsi sia con metodi costruttivi tradizionali, sia con l'uso della prefabbricazione totale o parziale;
- b) demolizione totale o parziale, con o senza la temporanea ricostruzione, di manufatti esistenti;
- c) ampliamenti e sopraelevazioni;
- d) opere di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo come definiti al precedente Art.2;
- e) installazione di attrezzature ed impianti produttivi industriali, artigianali ed agricoli quali capannoni, silos, tettoie, concimaie, etc.;
- f) costruzione di impianti sportivi e loro attrezzature;
- g) realizzazione, da parte degli Enti istituzionalmente competenti, di impianti, attrezzature e di opere pubbliche o di interesse generale;
- h) esecuzione, anche da parte dei privati, di opere di urbanizzazione (strade residenziali e strade vicinali, sogget-

te a pubblico transito, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell' energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato) in attuazione degli strumenti urbanistici, nonch, l'istallazione di impianti di depurazione delle acque luride;

- i) la realizzazione di opere in attuazione di norme e provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- l) scavi e rinterri e modificazioni del suolo pubblico e privato nonch, le costruzioni e le opere sotterranee;
- m) costruzioni e modificazioni di pensiline, di porticati, di elementi e volumi aggettanti, di muri di sostegno, muri di cinta, di cancellate o qualsiasi recinzione in muratura o in materiali analoghi prefabbricati o no;n) costruzione o modificazioni di cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
- o) modifiche di destinazione d' uso di edifici o parti di essi.

L' Amministrazione Comunale può subordinare il rilascio della Concessione alla stipula della Convenzione o Atto Unilaterale d'Obbligo ogni qualvolta sia necessario garantire l'osservanza delle condizioni stabilite nella Concessione stessa e l'adempimento degli oneri ivi prescritti.

Art. 9 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono soggette all'autorizzazione del Sindaco, su richiesta degli aventi titolo, e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con l'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Sanitario, secondo le norme contenute al punto B1 della Delibera di G.R. n° 620 del 13.11.89 pubblicata sul BUR n° 35 suppl. del 20.02.90, le seguenti opere:

- 1) le opere per gli interventi di manutenzione straordinaria definiti nel precedente Art.2. Qualora tali interventi ricadono nelle zone "A" degli insediamenti storici e d'interesse ambientale, l'autorizzazione è subordinata alle prescrizioni contenute nelle N.T.A. del P.R.G. ;
- 2) la sosta continuata di roulotte e veicoli attrezzati per il pernottamento su suolo pubblico destinato a parcheggio;
- 3) l'istallazione di tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, etc, nonch, di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili;
- 4) l'occupazione temporanea o permanente di spazio in suolo o sottosuolo pubblico e privato con depositi, accumuli di rifiuto, relitti o rottami, o comunque di qualsiasi tipo di materiale su aree scoperte;
- 5) l'esposizione o la vendita a cielo libero di veicoli o merci in genere;
- 6) la trivellazione od escavazione di pozzi per lo sfrutta-

sfruttamento delle falde acquifere, e, comunque, per l'uso di acque, fatte salve le ulteriori autorizzazioni previste dalle leggi in vigore;

7) Gli allacciamenti alle reti urbane degli impianti di urbanizzazione primaria;

8) Le installazioni di impianti di trasformazione di energie alternative su edifici o su aree libere;

9) L'abbattimento di alberi ad alto fusto esistenti nei giardini e nei parchi di interesse ambientale; l'abbattimento è assentito solo in caso di pubblica incolumità o di verificate patologie irrimediabili delle piante;

10) L'installazione, rimozione o modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, lapidi, statue od elementi di arredo urbano, esposti alla vista del pubblico, nonch, il collocamento o la modifica di tende o tettoie aggettanti su spazio pubblico o esposto alla vista del pubblico;

11) L'esecuzione di lavori su strade Comunali o private soggette a pubblico transito.

Nell'atto di autorizzazione sono stabilite dal Sindaco le condizioni e le norme alle quali si intende subordinata l'autorizzazione e l'osservanza di cautele e modalità a tutela del decoro cittadino, della sicurezza del traffico, dell'igiene e dell'incolumità pubblica.

In ogni caso, oltre l'obbligo del richiedente di riparare o risarcire tutti i danni derivati dall'intervento autorizza-

to, resta salva la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenute necessità, nuove condizioni e prescrizioni.

Le autorizzazioni, di cui innanzi, sono rilasciate a condizione che siano osservate le disposizioni contenute nel presente Regolamento Edilizio e negli altri Regolamenti Comunali nonch, le norme legislative ed i regolamenti Statali e e Regionali.

Le autorizzazioni che comportino modifiche o sollecitazioni alle strutture portanti verticali od orizzontali degli edifici devono seguire l'iter della Concessione.

All' autorizzazione si applica la disciplina giuridica delle Concessioni Edilizie ad eccezione di quella relativa all' onerosità ed alle misure di salvaguardia.

Art. 10 - OPERE E LAVORI ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE ED
AUTORIZZAZIONE

Non sono soggetti al rilascio della Concessione o della Autorizzazione del Sindaco di cui all' Art.8 e all'Art.9 i seguenti lavori ed opere, purch, non interessino edifici dichiarati a norma di Legge di interesse Storico ed Artistico, ovvero ricadenti in aree sottoposte a vincolo ex Legge 1497/1939 e 431/1985 (comma depennato):

a) la manutenzione ordinaria comprendente:

- il rifacimento totale o parziale dei pavimenti interni;
- le tinteggiature interne, i serramenti, la riparazione o/e sostituzione di impianti igienico-sanitari ed in genere tutti i lavori di modesta entità volti a riparare i deterioramenti prodotti dall'uso, che non comportino modificazioni nelle strutture e nello stato dei luoghi;
- l'espurgo, la sostituzione, il restauro e la manutenzione di grondaie, fogne interne, fognoli, pozzetti, fosse settiche o biologiche e degli impianti di depurazione già esistenti;
- la sostituzione e la manutenzione degli impianti dell'illuminazione, dell'energia elettrica, di riscaldamento, di ventilazione, del telefono, degli ascensori, dei montacarichi, dell'acqua potabile, purch, non comportino l' esecuzione di modifiche agli intonaci e decorazioni esterne dei fabbricati, e fermo restando l' osservanza

di particolari disposizioni legislative e regolamentari vigenti al riguardo;

- b) l'installazione di pareti o divisori mobili, scaffalature autoportanti, ovvero controsoffitti che non comportino alcuna modificazione alle pareti ed ai solai preesistenti relativi all' unità immobiliare;
- c) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, da parte di Enti proprietari delle strade, in applicazione del Codice della strada.

Art. 11 - OPERE E LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisoriale di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di dare immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la richiesta di Concessione Edilizia di cui all'Art.16.

Art. 12 - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

La Concessione Edilizia comporta il pagamento di un contributo commisurato all' incidenza delle spese di urbanizzazione nonch, al costo di costruzione, da stabilirsi con Delibera di Consiglio Comunale in applicazione delle disposizioni legislative vigenti al riguardo, salve le esenzioni o riduzioni previste per Legge.

La quota di contributo commisurata all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dev'essere cor-ri sposta al Comune in un'unica soluzione al momento del ri-ritiro della C.E. o rateizzata con le modalità e garanzie stabilite dal Comune. A garanzia di tale importo rateiz-zato, prima dell' inizio dei lavori, il titolare della C.E. deposita nel Comune una fidejussione bancaria o polizza fide-jussoria a garanzia dell'importo da corrispondere al Comune ad eventuale garanzia delle sanzioni amministrative per ri-tardato pagamento.

A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può richiedere di realizzare direttamente tut-te o parte delle opere di urbanizzazione.

Qualora il Comune accetti la richiesta, determina il co-sto di tali opere, che può essere dedotto dal contributo di cui al precedente comma, ed invita il richiedente a consegna-re al Comune una corrispondente fidejussione bancaria o po-lizza fidejussoria di importo pari al costo delle opere in-sieme con l'atto con il quale si obbliga ad eseguire le opere

di cui sopra.

L' importo di tale fidejussione, durante il corso dei lavori, può essere decurtato dell'importo delle opere eseguite. La fidejussione viene restituita dopo il collaudo positivo delle stesse e conseguente accettazione delle opere da parte del Comune.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della Concessione Edilizia.

Essa è corrisposta in un'unica soluzione al momento del ritiro della C.E. o rateizzata con le modalità e garanzie stabilite dal Comune ed il saldo entro e non oltre 60 gg. dalla dichiarazione di ultimazione delle opere.

A garanzia di tale versamento rateizzato, prima dell'inizio dei lavori, il titolare della C.E. deposita una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria a garanzia dell'importo da corrispondere al Comune ad eventuale garanzia delle sanzioni amministrative per ritardato pagamento.

T I T O L O I I

FORMAZIONE, ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
URBANISTICO-EDILIZIA.

Art. 13 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICO-EDILIZIA

La Commissione Urbanistico-Edilizia Comunale è costituita da componenti di diritto e componenti elettivi:

A) Componenti di diritto:

- 1) Il Sindaco o l' Assessore all' Urbanistica da lui delegato, con funzioni di Presidente;
- 2) Il Capo dell' Ufficio Tecnico Comunale o un Tecnico dello stesso ufficio, delegato dal primo, con funzione di Segretario della Commissione (depenato);

B) Componenti elettivi di nomina, con votazione a scrutinio segreto, del Consiglio Comunale):

- 3) Due Consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza delle opposizioni;
- 4) Un Ingegnere, esperto in disciplina urbanistico-edilizia, designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Consiglio dell' Ordine degli Ingegneri;

- 5) Un Architetto nominato dal Consiglio Comunale tra una terna indicata dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti;
- 6) Un Geometra nominato dal Consiglio Comunale tra una terna indicata dal Collegio dei Geometri;
- 7) Un Agronomo nominato dal C.C. tra una terna indicata dal relativo Ordine professionale;
- 8) Un Avvocato o Procuratore Legale esperto in legislazione Edilizia ed Urbanistica nominato dal C.C. tra una terna indicata dall' Ordine Professionale;

I componenti elettivi restano in carica tre anni e non possono essere rieletti per il successivo triennio. Sei mesi prima della scadenza il Sindaco dovrà predisporre gli atti per il rinnovo della Commissione Edilizia chiedendo le terne ai competenti Ordini Professionali o di categoria.

Il componente di nomina consiliare che cessa dall'ufficio prima della scadenza del triennio viene sostituito con un altro nominato dal Consiglio Comunale.

Il sostituto esercita le funzioni sino al compimento del triennio di carica del componente sostituito.

I componenti elettivi decadono dalla carica quando risultano assenti, senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive e inoltre per la perdita dello status in base al quale sono stati nominati o per revoca da parte dell'Ordine che li ha segnalati a seguito di provvedimento disciplinare.

La decadenza opera di diritto, pertanto i Commissari che incorrono nella stessa, ai sensi del comma precedente, devono astenersi dal partecipare alle sedute successive, pena l'invalidità delle deliberazioni assunte dalla Commissione Urbanistico-Edilizia Comunale.

Il Sindaco o l' Assessore all'Urbanistica delegato, nella qualità di Presidente della Commissione medesima, quando risulti dai verbali dell' organo in questione la decadenza, deve promuovere la formalizzazione del provvedimento da parte del Consiglio Comunale il quale procederà, nella stessa seduta, alla nomina di un nuovo componente, in sostituzione del precedente.

I componenti della Commissione Urbanistico-Edilizia devono astenersi dal partecipare alle riunioni in cui sia previsto l'esame di una richiesta di Concessione Edilizia relativa sia ad aree proprie sia ad aree confinanti con le proprie o siano parenti sino al terzo grado del richiedente.

Debbono altresì, astenersi quando siano comunque interessati alla progettazione od all'esecuzione delle opere per le quali è richiesta la Concessione Edilizia.

Ai componenti, sia elettivi che di diritto, è attribuito un gettone di presenza la cui entità è fissata, all'inizio di ogni triennio, dal C.C. in misura non maggiore di quello previsto per le Commissioni dell' Amministrazione dello Stato.

Nel caso di residenza fuori dal Comune è previsto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio.

Le Deliberazioni assunte con la partecipazione di componenti per cui ricorrono i presupposti dell'astensione sono illegittime e devono essere annullate d'ufficio dal Presidente della Commissione Urbanistico-Edilizia Comunale.

Le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, sono esercitate da un tecnico dell'Ufficio
Tecnico Comunale nominato dal Capo dello stesso Ufficio tecnico.

Questi presenza alle sedute della Commissione Urbanistico-Edilizia, cura la relazione e la conservazione dei relativi verbali, provvede ad autenticare ed archiviare gli atti esaminati.

I componenti elettivi della Commissione Urbanistico-Edilizia possono assumere, nell' ambito del territorio Comunale, soltanto incarichi di progettazione di opere od impianti pubblici in analogia a quanto prescritto dall'Art.41 bis della Legge Urbanistica n° 1150 del 17.8.1942.

Art. 14 - COMPITI DELLA COMMISSIONE URBANISTICO-
EDILIZIA

La Commissione deve esprimere parere al Sindaco:

- a) sulle proposte per la formazione del P.R.G. e sulle varianti al P.R.G. e sugli strumenti esecutivi del P.R.G.;
- b) sulle proposte di varianti al presente Regolamento Edilizio e sue interpretazioni;
- c) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- d) sui progetti di opere e servizi pubblici;
- e) sulle richieste di Concessione ad eseguire le opere ed i lavori di cui all'Art.8:
- f) sulla regolare esecuzione dei lavori autorizzati circa la rispondenza di questi alle norme del presente Regolamento nonch, al P.R.G. ed eventuali strumenti urbanistici esecutivi, nonch, alle eventuali condizioni particolari poste per la Concessione Edilizia;
- g) sul rinnovo di Concessioni se nel frattempo siano intervenute modificazioni della normativa vigente;
- h) sulle modalità e sui tempi d'attuazione dello strumento urbanistico generale stabilite dal P.P.A. e a norma delle leggi nazionali e regionali;
- i) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'Art.9 penultimo comma e per le altre autorizzazioni qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario;

1) sulla verifica tecnica che il progetto rispetti anche le norme di cui al successivo Titolo IV relativo alla godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie.

Il parere della Commissione Urbanistico-Edilizia riguarda la legittimità dei progetti anche sotto l'aspetto ambientale, paesistico ed architettonico dell'opera progettata.

Il parere della Commissione Urbanistico-Edilizia è obbligatorio.

Art. 15 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE URBANISTICO-
EDILIZIA

La Commissione Urbanistico-Edilizia Comunale si riunisce nella residenza municipale ordinariamente una o più volte al mese secondo il numero delle richieste di Concessioni Edilizie ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che lo richieda un terzo dei Componenti.

La riunione della Commissione Urbanistico-Edilizia Comunale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente con raccomandata, inviata cinque giorni prima della data fissata, salvo casi d'urgenza.

Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno la metà più uno dei Commissari oltre al tecnico comunale componenti di diritto.

Qualora lo ritenga necessario, la Commissione Urbanistico-Edilizia Comunale può convocare il Progettista per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.

Alla stessa è fatto obbligo di ascoltare il Progettista quando questi lo abbia richiesto al momento della presentazione del progetto. In tal caso il Progettista dovrà essere convocato con le stesse forme, modalità e tempi dei componenti la Commissione.

I pareri sono validi se adottati col voto favorevole della maggioranza; in caso di parità, prevale la tesi per la

quale ha votato il Presidente della Commissione stessa.

I Componenti dissenzienti della Commissione possono far inserire nel verbale della seduta le ragioni del loro dissenso.

Il Presidente, dopo l' espletamento dell'istruttoria preliminare o dell'eventuale integrazione degli atti ed elaborati richiesti dall'Ufficio Tecnico Comunale, incarica i singoli componenti tecnici di esaminare e riferire alla Commissione sui singoli progetti ad essa sottoposti; tale funzione di relatore può essere attribuita anche a più Componenti per lo stesso progetto.

Il Responsabile del Procedimento non può rilasciare la Concessione Edilizia, in presenza di un parere sfavorevole della Commissione Urbanistico-Edilizia Comunale, se non motivando adeguatamente il proprio convincimento, pena l'illegittimità del provvedimento concessorio.

A cura del Segretario della Commissione deve essere redatto dettagliato verbale delle riunioni in apposito registro controfirmato in ogni pagina dal Presidente. Tale verbale deve essere sottoposto all'approvazione della Commissione nella riunione successiva.

La Commissione deve esprimere il proprio parere sulle pratiche entro trenta giorni dal completamento dell' istruttoria preliminare che dovrà essere espletata dall' Ufficio Tecnico Comunale entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto di cui al successivo Art.19.

Su ciascuna domanda di Concessione, subito dopo che la Commissione ha espresso il proprio parere, il Segretario della Commissione stessa provvede ad annotare in breve il parere stesso ed ad apporre su tutti gli atti tecnici la dicitura "Esaminato nella seduta del..... dalla Commissione Urbanistico-Edilizia"; le domande devono essere vidimate dal componente tecnico all'uopo designato dal Sindaco che deve controfirmare il verbale della seduta, unitamente al Segretario ed al Sindaco.

Nel caso di pareri discordi tra i Commissari, nel verbale della seduta deve essere riportata integralmente l'eventuale relazione di minoranza e sulla domanda di Concessione deve essere annotata in breve anche tale relazione, nel caso che la minoranza lo ritenga necessario.

Il Segretario della Commissione Urbanistico-Edilizia Comunale deve altresì curare l'inserimento, nel fascicolo di ogni richiesta di Concessione Edilizia, di un estratto del verbale contenente il parere e la relativa motivazione.

I progetti potranno essere esaminati dalla Commissione solo dopo che siano stati debitamente istruiti dall' Ufficio Tecnico Comunale e seguendo tassativamente l'ordine risultante dalla data del protocollo della relativa domanda.

A tale ordine si potrà derogare su richiesta del Presidente per progetti relativi ad opere pubbliche od a piani esecutivi od attuativi sia di iniziativa pubblica che privata.

In tal caso alla discussione può partecipare fino al mo-

mento precedente il voto, un rappresentante dell' Ente interessato con facoltà di farsi assistere da un tecnico di fiducia, dal progettista dell' opera o del piano esecutivo o attuativo d'iniziativa pubblica o privata.

Nel caso in cui la Commissione richieda ulteriore istruttoria, una volta acquisiti gli elementi richiesti all' interessato con raccomandata da inviare entro cinque giorni dalla data dell' adunanza, la pratica deve essere esaminata nella prima seduta utile della Commissione.

La Commissione deve, comunque, esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data di nuova presentazione degli atti.

Il Sindaco o l' Assessore delegato notifica al richiedente le sue determinazioni entro 15 (quindici) giorni dal rilascio del parere dell' Ufficio Tecnico e/o della Commissione Urbanistico-Edilizia.

Il richiedente può avvalersi del silenzio assenso secondo le norme previste dalle leggi in vigore.

T I T O L O III

RICHIESTA ED ISTRUTTORIA DELLA CONCESSIONE
E DELLA AUTORIZZAZIONE

Art. 16 - RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA (C.E.)

La domanda per ottenere la Concessione Edilizia ad eseguire e/o modificare le opere indicate all'Art. 8 v`a redatta in bollo indirizzandola al Sindaco su appositi moduli forniti dall' Amministrazione e deve contenere:

- a) nome, cognome, domicilio, numero di Codice Fiscale e firma del richiedente (se il richiedente non `e proprietario dell' area, la domanda deve riportare anche le generalit`a e la firma del proprietario, inoltre, se proprietario `e una persona giuridica la domanda va avanzata dagli organi che ne hanno la rappresentanza);
- b) nome, cognome, indirizzo, numero di Codice Fiscale e firma del Progettista che deve essere un tecnico (Ingegnere, Architetto, Dott. in Agraria, Geometra, Perito industriale, nei limiti delle rispettive competenze) ed iscritto al rispettivo Albo Professionale;

- c) nome, cognome, indirizzo, numero di Codice Fiscale, e firma del Direttore dei Lavori che deve essere un Tecnico come sopra (tale indicazione e firma può essere differita all'atto della comunicazione dell'inizio dei lavori);
- d) nome, cognome, indirizzo, numero di Codice Fiscale e firma del Costruttore ed a norma di Legge, specie per quanto riguarda le strutture in cemento armato, anche del tecnico dell'impresa stessa e dell'assistente (tali indicazioni e firme possono essere differite come sopra);
- e) nel caso di lavori che si dichiara di voler eseguire in "diretta economia", quindi senza Impresa costruttrice, occorre precisare la persona che avrà la responsabilità del cantiere.

Nella domanda devono, inoltre, risultare esplicitamente:

- 1) l'impegno di accettare ed osservare le Norme del presente Regolamento Edilizio, nonché, di osservare le Leggi e i Regolamenti in materia edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti;
- 2) l'elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente;
- 3) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori i nomi del Direttore dei Lavori, del Costruttore e dell'assistente qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le dichiarazioni di accettazione, di denunciare entro 8 (otto) giorni eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, di decadenza d'ufficio della C.E.

- 4) l' eventuale designazione, da parte del richiedente e del proprietario dell' area della persona od Ente cui deve essere intestata la Concessione se diversa dal richiedente;
- 5) la documentazione attestante che il richiedente la concessione rientri tra gli aventi titolo legittimati.

Art. 17 - DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Alla domanda di Concessione deve essere allegato il progetto per lo meno in 5 (cinque) copie, di cui una in bollo a norma di Legge, costituito dai seguenti elaborati:

- 1) corografia in scala 1:2000 e/o 1:5000 in conformità alle scale delle corrispondenti tavole del P.R.G. con stralcio dello strumento urbanistico vigente rilasciato dal Comune su richiesta dell'interessato;
- 2) planimetria catastale;
- 3) planimetria del lotto in scala 1:500 recante:
 - a) gli estremi dell' approvazione comunale della lottizzazione della quale il lotto stesso faccia eventualmente parte;
 - b) l'indicazione degli edifici e delle proprietà confinanti;
 - c) l'indicazione degli spazi destinati a parcheggio coperto e scoperto, secondo le prescrizioni della Legge 24.03.'89 n° 122, e la sistemazione dell' area non edificata;
 - d) la precisa ubicazione prevista per le opere progettate;
 - e) l'andamento altimetrico dell'area e delle aree limitrofe.
- 4) Pianta con l' indicazione della piantumazione esistente nell'area oggetto dell'intervento;
- 5) piante quotate dei singoli piani, compresi quelli interrati, delle fondazioni e delle coperture, con l' indicazione

delle costruzioni terminali (volumi tecnici) e della destinazione dei singoli locali, con l'indicazione dell'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alle leggi vigenti in materia;

- 6) almeno due sezioni verticali quotate di una in corrispondenza della scala e l'altra secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza che contemplino anche i distacchi tra i fabbricati confinanti per un'estensione congrua a monte e a valle e con l'indicazione del terreno prima e dopo la prevista sistemazione;
- 7) tutti i prospetti esterni ed interni con le quote dei piani e delle coperture, riferiti alle quote stradali ed alle sistemazioni esterne contenenti anche i profili e gli elementi caratteristici di riferimento dei fabbricati adiacenti;
- 8) particolari esecutivi in adeguata scala;
- 9) Particolari esecutivi delle opere necessarie per lo smaltimento dei liquami;
- 10) eventuali progetti degli impianti di riscaldamento o di produzione centralizzata di acqua calda, redatti in conformità delle leggi e regolamenti vigenti, alimentati a gasolio, sia a gas sia con fonti energetiche alternative;
- 11) documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche dell'isolamento termico alle leggi e regolamenti vigenti;

- 12) gli impianti elettrici e di messa a terra devono rispondere alle prescrizioni di legge;
- 13) computo analitico dei volumi previsti in progetto e verifica della loro compatibilità con lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente;
- 14) relazione illustrativa dettagliata con la descrizione delle caratteristiche funzionali dell'opera e della rispondenza di essa alle destinazioni d'uso del P.R.G., nonch,, con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e dei colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dello schema dettagliato di rifornimento dell' acqua potabile e dello scarico delle acque metereologiche, nonch,, della raccolta delle acque nere e luride nella fossa biologica e del pozzo nero nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.

Per gli interventi ricadenti nel Centro Storico e nelle zone "A2", i progetti dovranno comprendere anche gli elaborati previsti nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., nonch,, in quelle degli strumenti urbanistici attuativi.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni, devono essere, cio,, indicati i lati esterni ed interni delle piante, gli spessori dei muri, la larghezza ed altezza delle aperture, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell' edificio.

Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche fanno fede le quote numeriche.

Nei progetti di trasformazione, ampliamento, sopraelevazione e restauro degli edifici, devono essere indicate, con particolare grafia convenzionale, le demolizioni, gli scavi e le opere nuove.

Nei progetti di demolizione e ricostruzione deve essere allegato il rilievo quotato in scala non inferiore a 1:200 degli edifici da demolire con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative alle piante di tutti i piani, compreso l'interrato, le sezioni più indicative, nonché, la documentazione fotografica.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di Concessione concernenti Varianti di progetti già approvati.

Nel caso la rete di scarico delle acque nere della costruzione non possa allacciarsi alla rete comunale, nel progetto allegato alla domanda di concessione dev'essere previsto lo scarico, la raccolta e la depurazione delle acque nere nel rispetto della legislazione vigente.

Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali Leggi o Regolamenti Comunali, Provinciali, Regionali o Statali, devono essere esibiti dai richiedenti i relativi e specifici permessi e/o Autorizzazioni.

La domanda di C.E. deve essere altresì accompagnata, ove richiesto, dai nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, della Sovrin-

tendenza ai Beni Culturali ed Ambientali e degli Uffici Regionali competenti ai sensi dell' Art. 82 del D.P.R. 24/7/77 n° 616, nonché, dell'autorizzazione, ove nel caso, per gli accessi alle strade Statali, Provinciali e Nazionali fuori dal centro abitato.

Il Sindaco con provvedimento motivato ha facoltà di richiedere tutti gli ulteriori dati ed elaborati ritenuti necessari per illustrare e definire in modo più adeguato il progetto.

Per le C.E. convenzionate deve essere allegato alla domanda lo schiema di convenzione o lo schiema di Atto Unilaterale redatto sulla base della Convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi della Legge Regionale n° 6/79 e successive modificazioni ed integrazioni previ accordi con il Comune. Tale atto deve essere, prima del rilascio della Concessione, trascritto nei modi e forme di legge nei registri immobiliari a cura e a spese del concessionario.

Per le C.E. onerose deve essere allegato alla domanda anche un prospetto dimostrativo del "Volume Totale Edificato", ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione e delle superfici sulle quali va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente tutte o parte delle opere d' urbanizzazione, la relativa domanda, per la realizzazione delle opere suddette,

dev'essere presentata insieme con la domanda di Concessione, previ accordi con il Comune per la definizione delle modalità d'esecuzione e delle relative garanzie.

Qualora il lotto, sul quale sorgerà la costruzione, fa parte di una lottizzazione, la relativa domanda di Concessione dev'essere preceduta dall'approvazione della lottizzazione stessa allegando copia autentica dell'autorizzazione suddetta.

Per tutte le Concessioni deve essere allegato alla domanda lo schiema dell'Atto d'Obbligo relativo all'asservimento, al manufatto previsto, dell'area che ha espresso la relativa volumetria.

Tale atto, a norma dell'Art.29 della L.R. n° 6/79, deve essere trascritto a cura e spese del destinatario prima del rilascio della Concessione.

Gli elaborati grafici devono essere riuniti preferibilmente in una tavola d'altezza non superiore a cm 93.

Le tavole di progetto dovranno essere firmate dal proprietario e dal progettista che deve apporvi il proprio timbro con il numero di iscrizione all'Albo Professionale.

Tali tavole dovranno essere presentate in copie riprodotte e piegate secondo il formato UNI ed indicanti chiaramente l'Ubicazione, il Proprietario, il Progettista, il tipo di intervento e la destinazione.

Art. 18 -DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER OTTENERE

L' AUTORIZZAZIONE

Chiunque intende richiedere le autorizzazioni di cui al precedente Art. 9, deve presentare al Sindaco domanda in carta da bollo, contenente l' indicazione del nome, cognome, ed indirizzo, nonch, il numero di codice f iscale e la firma del richiedente.

nella domanda, oltre alle particolari notizie e descrizioni illustrative dell' oggetto, devono risultare esplicitamente:

- a) l' impegno di osservare le Norme del presente Regolamento e del vigente strumento urbanistico, le leggi e le disposizioni vigenti emanate dalle Autorità competenti per il territorio Regionale e Nazionale;
- b) l' elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente.

A corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnica regolarmente firmata da un tecnico professionista iscritto all' Albo Professionale, nei limiti della rispettiva competenza:

- 1) planimetria o pianta quotata dell'area o dell'immobile con l' individuazione dell' opera oggetto della richiesta dell' autorizzazione in scala opportuna per una chiara interpretazione;
- 2) almeno una sezione verticale quotata secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza;

- 3) relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell' opera da eseguire o da installare e degli eventuali allacciamenti (rete idrica, elettrica, telefonica, etc.) e scarichi (acque meteoriche, nere, etc.), nonch, degli eventuali accessi dagli spazi pubblici (via o piazza);
- 4) ove il caso, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'Autorizzazione.

Per le aree e le opere soggette a speciali Leggi o Regolamenti Comunali, Provinciali, Regionali o Statali, devono essere allegati dai richiedenti i relativi e specifici permessi e/o nulla-osta.

Art. 19 - PRESENTAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONCESSIONE

All' atto della presentazione delle domande, l' Amministrazione Comunale rilascia al richiedente apposita ricevuta con l' indicazione dei seguenti elementi:

- a) numero di pratica, a mezzo del quale deve essere possibile in qualunque momento reperire la medesima;
- b) data del ricevimento della domanda stessa;
- c) nome e cognome di chi per conto del Comune l'ha ricevuta;
- d) nome e cognome del tecnico responsabile dell' istruzione della pratica.

Art. 20 - ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE ED
AUTORIZZAZIONE

L'esame delle domande di Concessione o di Autorizzazione deve avvenire seguendo il numero progressivo di presentazione di cui al precedente Art.16. Per le procedure del rilascio della Concessione Edilizia si applica l'Art.8 del D.L. n°88 27/3/85.

Tutti i progetti per i quali viene richiesta la Concessione Edilizia o l'Autorizzazione o la lottizzazione a scopo edilizio, devono essere sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine alle relative richieste, all'esame, per quanto di loro competenza ai sensi delle norme legislative vigenti, dai seguenti organi:

- Il dirigente di igiene e/o U.S.L. competente con relativo parere previa istruttoria;
- Ufficio Tecnico Comunale, con relativo parere, previa istruttoria;
- Commissione Urbanistico-Edilizia Comunale, con relativo parere.

Tutti i progetti per i quali viene richiesta l'Autorizzazione di cui al precedente Art.9 devono essere sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine alle relative richieste, all'esame del Tecnico Comunale; l'Istruttoria dell' U.T.C. dovrà essere espletata entro ses-

p.r.g. Leverano

santa giorni dalla data di Protocollo; il parere della Commissione Urbanistico-Edilizia potrà essere comunque acquisito entro sessanta giorni ove ne faccia richiesta l'U.T.C..

T I T O L O I V

RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDITA' DELLE CONCESSIONI E DELLE

AUTORIZZAZIONI

Art. 21 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il rilascio delle Concessioni Edilizie da parte del Sindaco è subordinato, ad eccezione dei casi previsti dalla legislazione vigente, al rispetto delle Norme del presente Regolamento, del P.R.G. e delle relative Norme di Attuazione, salvo ulteriori limitazioni prescritte dagli strumenti urbanistici esecutivi.

La Concessione Edilizia è rilasciata dal Sindaco al proprietario dell' area o a chi abbia titolo per richiederla con e modalità, con la procedura e con gli effetti delle Leggi vigenti ed in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del presente Regolamento Edilizio.

Per gli immobili di proprietà dello stato la Concessione è data a coloro che siano muniti del titolo, rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione, al godimento del bene.

A seguito del parere espresso dalla Commissione Urbanistico-Edilizia, il Sindaco o l' Assessore delegato, nei suc-

cessivi quindici giorni, dee notificare al richiedente le proprie determinazioni sulla domanda.

Per i progetti per i quali la C.E.C. ha espresso parere sfavorevole viene data comunicazione motivata all'interessato entro cinque giorni successivi alla adunanza della Commissione.

Per i progetti approvati viene fatta analogo comunicazione all'interessato, invitandolo ad espletare gli ulteriori adempimenti richiesti a perfezionare la documentazione necessaria ed a ritirare, quindi, in Comune la relativa Concessione.

Il mancato rispetto da parte del richiedente all' espletamento degli adempimenti richiesti, sarà inteso come rinuncia del richiedente alla Concessione. In tal caso, per il rilascio della Concessione si dovrà eseguire ex-novo la procedura prescritta, ivi compreso l' esame della Commissione Edilizia.

La Concessione può essere condizionata all'osservanza di particolari adempimenti, modalità e limitazioni.

Le condizioni apposte alla Concessione Edilizia devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell' edificio con atto di impegno unilaterale definito col Comune.

L' eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione Urbanistico-Edilizia deve essere motivato.

Nel caso in cui il Sindaco rilasci la C.E. in contrasto col parere della C.E.C., in essa deve essere annotato il

parere difforme della Commissione Urbanistico-Edilizia.

In ogni caso, la Concessione viene notificata al richiedente corredata da una copia del progetto esaminato dalla C.E.C. e debitamente vistato dal Comune.

Copia della Concessione deve essere inviata alle autorità competenti per territorio e materia.

Dell'avvenuto rilascio della Concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione della durata di giorni quindici consecutivi, nell'Albo Pretorio del Comune, con la specificazione del titolare, della località nella quale la costruzione deve sorgere e del tipo di costruzione.

L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione, presso gli Uffici Comunali, della Concessione e dei relativi atti di progetto, ottenere copia integrale, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria e ricorrere contro il rilascio della Concessione stessa, in quanto essa sia in contrasto con le disposizioni di Legge, dei Regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e, pertanto, passibile di annullamento.

La determinazione del Sindaco sulla domanda di Concessione deve essere notificata all'interessato non oltre 90 (Novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella del ricevimento dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Un progetto sul quale la C.E.C. ha espresso parere sfavo-

revole può essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustificano un nuovo esame.

La Concessione può essere rilasciata anche ad uno solo dei comproprietari del suolo o del manufatto, purché, provi mediante atto notorio di avere la disponibilità del suolo o del manufatto, facendo salvi i diritti degli altri comproprietari.

Art. 22 - EFFICACIA E VALIDITA' DELLA CONCESSIONE
RESPONSABILITA'

Il rilascio della Concessione fa sempre salvi, in ogni caso, i diritti dei terzi nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.

La Concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica e giuridica alla quale è intestata.

In caso di trasferimento dell'immobile, oggetto di C.E., l'acquirente, gli eredi e gli aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione della Concessione stessa.

Il Sindaco, accertatane la legittimità, provvede a rilasciare una nuova Concessione in sostituzione dell'altra revocata.

In conseguenza alla variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la Concessione originaria.

Il titolare della Concessione, il progettista, il direttore dei lavori, la ditta appaltatrice e l'assistente, nel caso di lavori, eseguiti in economia, sono i responsabili di ogni inosservanza sia delle norme generali di Regolamenti e di Leggi che delle modalità di esecuzione stabilite dalla Concessione.

Art. 23 - DECADENZA, RINNOVO E REVOCA DELLE CONCESSIONI

La Concessione deve indicare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, comunque non può avere una durata complessiva superiore a tre anni dalla data del suo rilascio.

La Concessione si intende decaduta se, entro un anno dalla data del suo rilascio, non siano stati iniziati i lavori a cui si riferisce o se, dopo iniziati, essi siano rimasti sospesi per più di 180 giorni, salvo condizioni particolari inserite nella Concessione stessa.

Il termine relativo alla sospensione di cui sopra può essere prorogato, per una sola volta e per un massimo di 180 giorni, solo nel caso di comprovate circostanze estranee alla volontà del concessionario.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco, su parere della Commissione Urbanistico-Edilizia, esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

E' ammessa la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di Concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi

finanziari.

Qualora entro i termini suddetti per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori, i lavori stessi non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova Concessione.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle Concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvoché, i relativi lavori risultino già iniziati e che essi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio e salvo i provvedimenti di salvaguardia di cui all' Art.17 della L.R. n° 56/80.

La Concessione deve inoltre intendersi automaticamente revocata quando risulti che:

- a) sia stata ottenuta in base ad elaborati di progetto alterati o comunque non riflettenti lo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio dei lavori;
- b) il titolare contravvenga in modo grave a disposizioni generali o particolari di legge o di regolamenti o alle condizioni inserite nella Concessione Edilizia ed esegua varianti al progetto non preventivamente autorizzate;
- c) il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l' effettiva direzione, l' abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia data, nei termini, la prescritta comunicazione al Sindaco.

p.r.g. Leverano

Art. 24 - DEROGHE

Il potere di deroga può essere esercitato limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. La deroga non è concessa per mutamenti di destinazione di zona.

La Concessione è rilasciata dal Sindaco previa autorizzazione del Consiglio Comunale e previo nulla-osta della Giunta Regionale.

Art. 25 - MODALITA' PER LE AUTORIZZAZIONI

Nell' atto di Autorizzazione sono stabilite dal Sindaco le condizioni e le norme alle quali si intende subordinata, la relativa durata e l'ammontare, qualora dovuto, della tassa o canone da corrispondere al Comune.

Il Sindaco, sentiti il Tecnico Comunale ed il Dirigente d'Igiene, ha sempre facoltà di imporre con l'Autorizzazione stessa particolari prescrizioni e l'osservanza di cautele e modalità a tutela del decoro cittadino, della sicurezza del traffico, dell'igiene e dell'incolumità pubblica.

Il Sindaco notifica al richiedente le sue determinazioni entro 15 (quindici) giorni dal rilascio del parere dell'Ufficio Tecnico e/o del parere della Commissione Urbanistico-Edilizia.

Le Autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del titolare di riparare e risarcire tutti i danni derivanti dalle opere;
- c) con la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenute necessità, nuove condizioni e prescrizioni.

Art. 26 - RINNOVO, DECADENZA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Per le Autorizzazioni l'interessato può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere il rinnovo, che può essere accordato dal Sindaco, anche senza la presentazione della documentazione prevista per il rilascio, sempreché, nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo.

L'entrata in vigore di nuove norme legislative e di nuovi regolamenti disciplinanti la materia oggetto dell' autorizzazione, comporta la decadenza dell' Autorizzazione relativa a lavori od opere che non siano ancora iniziati, che risultino in contrasto con le stesse ; in tal caso l' interessato può richiedere il rilascio di una nuova Autorizzazione in conformità delle nuove disposizioni.

Il rinnovo delle Autorizzazioni di cui ai commi precedenti può essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Le Autorizzazioni possono, in genere, essere revocate:

- a) quando sono state ottenute con dolo od errore provocato dall' interessato mediante travisamento di fatti o presentazione di elaborati alterrati;
- b) se il titolare contravviene in modo grave a disposizioni generali e particolari di leggi e regolamenti ed alle condizioni prescritte e stabilite nella stessa.

Nei casi di decadenza e di revoca il titolare dell' Autorizzazione non ha diritto ad alcun compenso o risarcimento da parte del Comune a qualsiasi titolo.

Art. 27 - VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO DI CONCESSIONE O
AUTORIZZAZIONE

Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare i relativi progetti che sono soggetti a procedura analoga a quella seguita per il progetto originario.

Per gli interventi sugli edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1/6/1939 n°1089 e 29/6/39 n°1497 e per quelli ricadenti nelle zone classificate dal P.R.G. come zone "A1", i progetti di variante seguono l' iter dell'originario.

Art. 28 - RICORSO DEL RICHIEDENTE AL T.A.R.

Il richiedente la Concessione edilizia può ricorrere contro il provvedimento del Sindaco, che nega la Concessione o Autorizzazione, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, presentando ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) nei modi e nei termini di Legge.

T I T O L O I V

ESECUZIONI DELLE CONCESSIONI

Art. 29 - INIZIO DEI LAVORI E FORMALITA' DA ESPERIRE

Il titolare la C.E., prima di iniziare i lavori, deve comunicare al Sindaco e all'Ufficio Tecnico Comunale il nominativo, la qualifica e la residenza del Direttore dei Lavori nonch, il nominativo e la residenza del costruttore con raccomandata A.R. sottoscritta per accettazione dal Direttore dei Lavori e dal costruttore.

Il costruttore ai sensi dell' Art.4 della Legge 5/11/71 n°1086, deve denunciare all' Ufficio del Genio Civile, prima del loro inizio, le opere in conglomerato cementizio armato normale, allegando ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. n°425 del 22/4/1994 una dichiarazione del collaudatore statico, designato dal titolare della Concessione Edilizia, che attesta l'accettazione dell' incarico, l' iscrizione da almeno 10 anni all'albo professionale e l' impegno a non prendere parte alla direzione ed alla esecuzione dei lavori.

Qualunque variazione successiva deve essere dagli interessati comunicata al Sindaco entro 8 giorni con le modalità di cui sopra.

Fino alla comunicazione di cui al comma precedente, re-
70

restano responsabili ad ogni effetto di Legge, i nominativi precedentemente indicati e di cui sia agli atti l'accettazione dell' incarico.

Il titolare della Concessione od il Direttore dei Lavori deve comunicare la data dell' effettivo inizio dei lavori mediante raccomandata A.R. al Sindaco ed all' Ufficio Tecnico Comunale ai sensi e per i fini del precedente Art.23.

Il titolare della C.E. od il Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni prima dell' inizio dei lavori, deve richiedere, con raccomandata indirizzata all' Ufficio Tecnico Comunale, la fissazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici cui deve essere riferita la costruzione e dei punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali e della presa dell' Acquedotto, ove esistano, e di tutti gli altri impianti di Urbanizzazione Primaria (rete elettrica, telefonica, del gas, etc.).

Entro 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al comma precedente, l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a svolgere le suddette operazioni.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, il privato dovrà diffidare con raccomandata A.R. l'Ufficio Tecnico Comunale a compiere l' attività entro e non oltre 10 giorni; trascorsi i quali potrà, senz'altro, dare inizio ai lavori.

Delle operazioni, che sono a totale carico finanziario ed organizzativo del titolare della C.E., deve essere redatto, in duplice copia, apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Quando per la realizzazione dell' opera il concessionario

ha necessità di occupare del suolo pubblico, deve fare richiesta, in carta da bollo, al Sindaco.

Nella domanda devono essere indicate le ragioni della richiesta di autorizzazione all'occupazione con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere e la durata presunta dei lavori per la esecuzione dei quali si reputa necessaria l'occupazione.

Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, decide sulla domanda.

La decisione del Sindaco deve essere notificata al richiedente entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di inutile decorso del termine suddetto la domanda si intende rigettata.

Qualora il Sindaco accolga la domanda, nel provvedimento autorizzato deve indicare la durata dell'occupazione e l'entità della cauzione che l'occupante dovrà versare in conto infruttifero presso la tesoreria comunale per la rimessa in ripristino dell'area.

L'occupante è tenuto, altresì, al pagamento di una tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ai fini della validità delle Concessioni, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti generali ed esecutivi, i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di consistenti opere che non si limitano all'impianto del cantiere, all'esecuzione degli scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessità dei progetti

approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni (in tutto o in parte) e nell' inizio delle opere in elevazione senza sospensioni che si siano protratte oltre 180 giorni senza giustificato motivo.

Comunque non possono considerarsi valide le Concessioni il cui inizio non sia stato comunicato entro 30 giorni prima della scadenza della Concessione stessa.

Art. 30 - CONTROLLO COMUNALE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della legislazione urbanistica vigente il Sindaco, a mezzo di funzionari ed agenti comunali, esercita la vigilanza sulle attività edilizie e sulle modifiche di destinazione d'uso degli immobili che si eseguono sul territorio comunale mediante un costante controllo sull'esecuzione dei lavori.

Il Sindaco ordina la sospensione dei lavori qualora accertati che non vengono rispettate le norme del Regolamento Edilizio, quelle di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e le prescrizioni specifiche indicate nella Concessione ovvero che siano state introdotte varianti non autorizzate.

La Concessione ed il relativo progetto allegato ed ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei funzionari ed agenti comunali, preposti al controllo delle costruzioni, che hanno libero accesso al cantiere stesso.

Art.31 - CAMPIONATURE DELLE TINTE E DEI RIVESTIMENTI

E' obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire agli incaricati del controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto allegato alla Concessione Edilizia.

Art. 32 - INTERRUZIONE DEI LAVORI

Nell' eventualità che i lavori dovessero essere sospesi, il proprietario deve preavvisare il Sindaco affinché questi, sentito il parere del Tecnico Comunale, possa disporre i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione dei lavori, la pubblica incolumità, nonché, il pubblico decoro e dare, di tali disposizioni, comunicazione all' interessato che le deve realizzare.

Art. 33 - ULTIMAZIONE DEL RUSTICO E DEI LAVORI

Non appena il fabbricato risulti ultimato nel rustico e negli impianti tecnici, prima di eseguire gli intonaci, il Direttore dei lavori, ovvero il titolare della C.E., è obbligato a dare comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, che provvede ad accertare se la costruzione è rispondente alle norme del Regolamento Edilizio, in particolare per quanto riguarda gli impianti igienico-sanitari e quant' altro non è più agevolmente controllabile a costruzione finita.

Il Direttore dei lavori, ovvero il titolare della della C.E., ad ultimazione dei lavori, deve chiedere al Comune, con raccomandata A.R., la visita definitiva per il rilascio del Certificato di abitabilità e/o agibilità.

Per ultimazione dei lavori,relativi all'opera oggetto di concessione o di autorizzazione, si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, in modo che l'opera risulti abitabile o agibile.

Art. 34 - INADEMPIENZA DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

La contravvenzione alle Norme del presente Regolamento Edilizio, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti (generali ed esecutivi), alle modalità esecutive fissate nella Concessione e, più in genere, ad ogni altra norma legislativa o regolamentare che risulti applicabile, comporta l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti leggi.

Quando l'inosservanza si riferisce a costruzioni eseguite a cura delle Amministrazioni Statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei LL.PP. tramite l' Ufficio Regionale competente a norma della Legge Urbanistica.

Art. 35 - DESTINAZIONE D'USO

La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, nonch, di parte dei medesimi, dev' essere indicata nei piani d'intervento preventivo e nei progetti d'intervento diretto e deve rispettare tutte le disposizioni delle presenti norme.

L' impegno a rispettare le destinazioni d'uso è incluso nelle convenzioni degli interventi preventivi, nonch, negli atti d'obbligo a cui è subordinato il rilascio della C.E..

Qualunque variazione della destinazione d' uso è subordinata a nuova concessione, nel rispetto delle presenti norme.

Non potrà essere rilasciata licenza d' uso per le costruzioni utilizzate in difformità delle previsioni della Concessione.

In caso di abusivo mutamento della destinazione d' uso sarà revocata la licenza d' uso, salvo le ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.

Non potrà essere rilasciata licenza di esercizio per quelle attività da insediare in locali che avessero ottenuto C.E. per una diversa destinazione d' uso.

In caso di abusivo mutamento della destinazione d' uso saranno revocate le relative licenze di esercizio.

Art. 36 - LICENZA D'USO

La licenza d'uso è necessaria per utilizzare tutti i fabbricati situati nel territorio comunale.

Costituiscono sottocategorie della licenza d'uso:

- la licenza di Abitabilità per S.U. di uso abitativo;
- la licenza di Agibilità per gli altri tipi di S.U..

La licenza non può essere attribuita qualora non siano stati rispettati gli impegni derivanti dalla Concessione ad edificare.

La licenza d'uso, salvo che non siano state già applicate ed oblate le sanzioni pecuniarie previste dagli Artt. 42 e 43 della L.R. 31/5/1980, n°56, non può essere rilasciata a fabbricati e ad unità immobiliari:

- non autorizzati in tutto od in parte con Concessione Edilizia;
- destinati, anche di fatto, a funzione differente da quella determinata nella C.E.;
- sostanzialmente difformi dalla C.E..

La Licenza d'uso non può essere rilasciata qualora non sussistano i presupposti previsti dall' Art. 221 del R.D. 27/7/1934, n°1265.

La licenza d'uso non può essere rilasciata se la costruzione viola disposizioni igienico-sanitarie e norme urbanistiche intese a rimuovere cause di insalubrità.

Il Sindaco, entro 60 giorni dalla richiesta della licenza

d'uso, ove riscontri impossibilità di rilasciarla, deve notificare al richiedente avviso con l' indicazione delle opere e/o adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione, prefissando un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni per l' esecuzione delle opere e/o degli adempimenti.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco notificherà, entro i successivi 60 giorni, diniego motivato.

La licenza d'uso è rilasciata dal Sindaco, previo nulla-osta dell' Servizio di Igiene Pubblica e parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, sulla conformità del manufatto edilizio al progetto approvato ed alle clausole contenute nell a C.E., relative anche all' urbanizzazione della zona.

Nei contratti di compravendita l'alienante deve dichiarare se l' unità immobiliare venduta sia dotata di Licenza d' uso.

La Licenza d'uso deve essere revocata quando vengono meno i presupposti prescritti dalla legge, ed, in particolare, in caso di mutamento della destinazione d' uso autorizzata dalla C.E., salvo tutte le ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.

In tal caso si applicano le norme dell'art. 35 del presente R.E.

p.r.g. Leverano

P A R T E P R I M A

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 - AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA'

Nessuna nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione può essere adibita all'uso che le è proprio prima di essere dichiarata agibile e/o abitabile da parte del Sindaco.

L'agibilità riguarda le opere destinate ad attività industriale, commerciale o artigianale.

L'abitabilità riguarda ogni costruzione o parte di essa destinata ad abitazione, uffici, scuole, sale di lettura o destinazioni analoghe.

Il titolare della concessione deve richiedere al Sindaco con apposita domanda in carta da bollo, ad ultimazione dei lavori e ad avvenuto collaudo statico dell'opera, il certificato di agibilità e/o abitabilità.

Contemporaneamente deve depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale i seguenti documenti:

- certificato di prevenzione incendi rilasciato da parte del Comando Provinciale dei VV.FF. , se necessario ;
- certificato di collaudo statico per le costruzioni in conglomerato cementizio ai sensi della legislazione vigente;
- copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in Catasto restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione;
- dichiarazione del Dir. dei Lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al

progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;

- ricevuta comprovante il pagamento della tassa di Concessione Comunale ;
- ricevuta comprovante il pagamento dei diritti sanitari dovuti alla U.S.L..

La richiesta di autorizzazione alla abitabilità o alla agibilità deve essere inoltrata entro un anno dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori, pena le sanzioni previste dall' art. 47/b della L.R. n° 56/80.

Il rilascio della autorizzazione di cui al primo comma è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) che sia stata rilasciata dal Sindaco regolare Concessione o Autorizzazione per i lavori eseguiti;
- b) che la costruzione o l' opera sia conforme al progetto approvato;
- c) che siano state rispettate tutte le prescrizioni e le condizioni imposte nella Concessione o nella Autorizzazione;
- d) che siano state rispettate le destinazioni d' uso previste nel progetto approvato;
- e) che siano state rispettate le norme vigenti in materia di opere in conglomerato cementizio semplice o armato, nonché quelle antincendio e di sicurezza in genere delle costruzioni;
- f) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità;
- g) che siano state regolarmente eseguite le opere di allac-

ciamento alle reti di Urbanizzazione Primaria ed effettuati i versamenti dei contributi o corrispettivi prescritti nella Concessione o Autorizzazione secondo le modalità ivi previste;

- h) che siano state rispettate le norme per la godibilità generale delle attrezzature o delle strutture edilizie con particolare riguardo all' eliminazione delle barriere architettoniche di cui al successivo Art. 68.

L' Autorizzazione di abitabilità o di agibilità viene rilasciata dal Sindaco entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; entro tale termine il Sindaco può disporre una ispezione da parte degli Uffici Comunali che verifichi l' esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile e/o agibile.

Il titolare della Concessione o della Autorizzazione, il Dir. dei Lavori e l' assuntore dei lavori stessi, debitamente avvertiti di tale ispezione, possono essere presenti.

Qualora il concessionario non richieda il Certificato di Abitabilità e/o Agibilità entro 180 giorni dalla fine dei lavori o non comunichi la fine dei lavori stessi, il Sindaco, scaduto il termine di validità della Concessione, deve comunque fare eseguire un sopralluogo da parte dei funzionari comunali ai fini della verifica dello stato di esecuzione dell' opera e di rispondenza alla Concessione.

Qualora la Concessione comprenda edifici differenti, può essere rilasciata l' autorizzazione di abitabilità e/o agibilità relativa agli edifici ultimati a condizione che per essi

siano verificate le condizioni di cui al presente Art., e che risultino autonome ed indipendenti dal punto di vista funzionale e della agibilità.

In caso di silenzio dell' Amministrazione Comunale, trascorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della domanda, l' abitabilità e/o agibilità si intende attestata. In tal caso, l' Autorità competente, nei successivi 180 (centottanta) giorni, può disporre l' ispezione di cui al comma sesto del presente Art., e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l' assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

Il termine fissato al comma sesto del presente Art., può essere interrotto una sola volta dall' Amministrazione Comunale e esclusivamente per la tempestiva richiesta all' interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell' Amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.

Il termine di 30 (trenta) giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.

T I T O L O VI

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Gli obblighi di cui al presente titolo vanno rispettati anche per le autorizzazioni relative ad opere che interessano l' esterno delle costruzioni e/o l' occupazione di suolo pubblico

Art. 38 - SEGNALAZIONE, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA
ZONA DEI LAVORI

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella delle dimensioni minime di cm 40 x 60, chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- 1) nome, cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata a i lavori;
- 2) nome, cognome e titolo professionale del Progettista e del Direttore dei Lavori e del Calcolatore delle opere in cemento armato;
- 3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori ed, eventualmente, indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) nome, cognome e qualifica dell'Assistente;
- 5) estremi della Concessione Edilizia con la data del rilascio.

Ogni cantiere è soggetto alle norme E.N.P.I..

In particolare i cantieri devono essere organizzati con il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza delle opere provvisorie e dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, sull'uso dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari e sulla prevenzione degli incendi.

I cantieri devono essere recintati e mantenuti liberi da materiale inutile e dannoso per tutta la durata dei lavori.

Tutti i materiali e mezzi d'opera debbono essere disposti nell'interno del recinto del cantiere.

Le recinzioni devono essere decorose e dotate in ogni angolo di lanterne di colore rosso, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura del responsabile del cantiere durante l'intero orario di funzionamento della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno e munite di serratura o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

I cantieri devono, inoltre, essere dotati di latrina provvisoria.

In ogni cantiere devono essere conservati la Concessione Edilizia ed i disegni progettuali in originale o in copia autentica.

Art. 39 - SCARICO DI MATERIALI - DEMOLIZIONI - PULIZIA DELLE
STRADE ADIACENTI AI CANTIERI

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall' interno degli edifici, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, occorre adottare opportuni accorgimenti per evitare il sollevamento di polvere.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per tutta l'estensione della costruzione e nelle immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento, anche temporaneo, negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione da parte del Sindaco.

I luoghi per gli scarichi pubblici sono fissati dall' Ufficio Tecnico del Comune, sentito il Dirigente di Igiene e di essi è data indicazione nella Licenza rilasciata dal Comune.

I materiali scaricati devono essere spianati in modo tale da non lasciare cavità ed altre ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque.

Art. 40 - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DELLE OPERE

Il concessionario, il Direttore dei lavori ed il Costruttore, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, devono adottare tutti quei mezzi ed accorgimenti necessari ad evitare pericoli di qualsiasi genere che possono derivare dall'esecuzione delle opere.

Il Sindaco può far controllare, da funzionari e da agenti comunali, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra ed, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo un'attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

Art. 41 - MANOMISSIONE DEL SUOLO STRADALE

E' proibito eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, per immettere o installare condutture nel sottosuolo, per costruire o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza speciale autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le norme da osservarsi nell' esecuzione dei lavori.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi nella Tesoreria Comunale, sul quale il Comune si rinvierà delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dall' interessato.

Tutte le volte che nell' esecuzione dei lavori venissero incontrati manufatti, condutture o altre opere per il servizio pubblico o privato, il concessionario medesimo dovrà usare ogni cautela per non danneggiarle, dandone immediato avviso all'Ufficio Tecnico Comunale ed uniformarsi a tutte le disposizioni che gli saranno impartite dallo stesso Ufficio, salvi sempre i diritti dei proprietari delle opere. Per le opere private dovrà darne, contemporaneamente, avviso ai proprietari interessati.

Le opere di ripristino e restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del concessionario. Detta spesa, quale risulterà dalla liquidazione dell' Ufficio Tecnico Comunale, dovrà essere rifusa entro 10 (dieci) giorni dall'avviso di pagamento.